

Direzione: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO

Area: SPETTACOLO DAL VIVO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G08553 del 20/07/2020

Proposta n. 11067 del 17/07/2020

Oggetto:

Determinazione 11 giugno 2018, n. G07496 "Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2018-2020"- Deroghe per l'annualità 2020 in attuazione della D.G.R. 397/2020, motivate dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID 19

OGGETTO: Determinazione 11 giugno 2018, n. G07496 “Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell’articolo 43 ”Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2018-2020”– Deroghe per l’annualità 2020 in attuazione della D.G.R. 397/2020, motivate dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID 19

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA
POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 7/5/2018 n. 213 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore alla Dott.ssa Miriam Cipriani della Direzione Cultura e Politiche Giovanili ora Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e s.m.i. concernente “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”;

VISTO il Programma Operativo Annuale degli interventi 2020 approvato con Deliberazione della giunta regionale 28 aprile 2020 n. 212, ed in particolare il paragrafo 1.2a “residenze di spettacolo dal vivo”;

VISTA la Determinazione 11 giugno 2018, n. G07496 “Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell’articolo 43”Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2018-2020”;

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22.03.2020;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2020 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;

RILEVATO che le misure restrittive adottate incidono sulla possibilità di regolare svolgimento delle attività dei progetti di residenza per l'annualità 2020;

PRESO ATTO della conseguente necessità di consentire tempi di svolgimento e modalità alternative di realizzazione dei suddetti progetti per l'annualità 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 gennaio 2018, n. 44 di recepimento dello schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020 approvato dalla Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 novembre 2017;

PRESO ATTO delle integrazioni e modifiche apportate per l'annualità 2020 dalla Direzione Spettacolo del MiBACT allo schema dell'Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020 recepito dalla Regione Lazio con la D.G.R. 44/2018 sopra menzionata, motivate dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al Codiv-19;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso (Rep. 76 del 21 maggio 2020) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle modifiche degli accordi di programma interregionali stipulati in attuazione dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 ottobre 2017, in attuazione dell'art. 43 "residenze" del DM 27 luglio 2017, concernenti le misure di contenimento delle attività di spettacolo dal vivo causate dall'emergenza CODIV- 19, nel testo trasmesso dalla direzione Spettacolo del MiBACT;

VISTA la deliberazione della giunta regionale 26 giugno 2020 n. 397 "Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020, in attuazione dell'art. 43 "Residenze" del D.M. 332 del 27 luglio 2017 - Recepimento delle modifiche ed integrazioni apportate allo schema di cui alla D.G.R. 44/2018 per l'annualità 2020, motivate dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al CODIV- 19"

RITENUTO di procedere, in attuazione della DGR 397/2020 sopra richiamata, alle seguenti deroghe, per la terza annualità (2020) dei progetti triennali di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, alle disposizioni previste dall'Avviso (Determinazione dirigenziale n. G07496/2018), motivate dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID 19,

– Articolo 5 Interventi ammissibili

Al termine del secondo comma è inserito il seguente periodo:

“Tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, il **progetto dell’annualità 2020 si potrà sviluppare anche fino alla data del 31 marzo 2021.**”

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il programma di attività da realizzare deve essere svolto entro e non oltre il 31 dicembre per l’annualità 2018. Per l’annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, il programma di attività potrà protrarsi nel 2021 ed essere svolto entro e non oltre la data del 31 marzo 2021; i costi evidenziati nella rendicontazione potranno essere imputabili ad attività realizzate fino a tale data”.

Dopo il quinto comma è inserito il periodo:

“Per l’annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, nel programma dei progetti di residenza saranno eleggibili anche attività che gli artisti potranno realizzare non in presenza o con modalità alternative, ad esempio progettualità e tutoraggi svolti online utilizzando differenti canali multimediali, digitale, tramite web, streaming, canali social etc... anche con una possibile estensione al 31 marzo 2021. Le attività programmate da remoto dovranno essere registrate, utilizzando le nuove tecnologie a disposizione (in streaming, digitale, laboratori online ecc.) e, nel caso di attività di coinvolgimento territoriale (prove aperte, spettacoli, laboratori) dovranno anche essere fruibili al pubblico con le medesime modalità digitali. Le registrazioni dovranno essere fornite all’amministrazione a rendiconto dell’attività.”

- Articolo 6 Spese ammissibili

Dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l’annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, saranno ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa (direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, riferite all’arco temporale del programma) nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell’allegato E1:

A) Quota destinata alla residenza degli artisti per un minimo del 55% delle spese ammissibili articolate in:

- Costi connessi alle attività di tutoraggio e formazione
- Compensi e retribuzioni
- Costi di ospitalità
- Costi tecnico-organizzativi (es. materiali di consumo, noleggio etc...)

Saranno, inoltre riconoscibili costi per interventi di carattere non strutturale volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti ed operatori. Tali spese, in relazione alla loro diversa tipologia, potranno essere imputate ai “costi di ospitalità” o ai “costi tecnico-organizzativi” sopra menzionati.

B) Quota destinata alle azioni sul territorio ed alle attività di promozione fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili articolate in:

- Costi per attività sul territorio coerenti con il progetto di residenza (restituzioni pubbliche lavori in residenza, ospitalità di spettacoli di artisti non in residenza, laboratori)

- Costi di promozione e comunicazione

C) Quota destinata alle spese generali fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili

E' escluso l'acquisto di beni ammortizzabili"

- Articolo 12 Concessione dei contributi per le annualità 2019, 2020

Dopo il nono comma è inserito il seguente:

“Per l'annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19 e della presentazione delle istanze in data antecedente all'attuazione delle suddette misure ai sensi del presente articolo, i soggetti già beneficiari del contributo per le precedenti annualità, nel caso in cui le suddette misure producano oggettivi impedimenti alla piena realizzazione del progetto originario presentato, devono presentare, **entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio**, una comunicazione di aggiornamento dei programmi di attività e del bilancio preventivo presentati con l'istanza, motivata dallo stato di emergenza sanitaria.

Nel bilancio preventivo il contributo pubblico non può comunque superare l'importo richiesto con l'istanza presentata per l'annualità 2020. In ogni caso lo stesso non può superare il 90% dei costi ammissibili e in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

La suddetta comunicazione (allegato A1.a), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante, dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) aggiornamento della scheda del programma annuale di attività (allegato D);
- b) elenco delle modifiche apportate alle singole attività che precisi per ciascuna le specifiche motivazioni derivanti dalle misure di contenimento connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19. (allegato D1);
- c) aggiornamento bilancio preventivo (allegato E1)

Il programma ed il bilancio annuali dovranno garantire il rispetto dei requisiti di cui agli artt. 5, 6, che ne hanno determinato l'ammissione a valutazione, con le variazioni disposte dalla presente deroga.

La documentazione suddetta deve essere trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it.

La commissione procederà alla valutazione del programma dell'annualità 2020 in base alla sua coerenza con il progetto triennale, considerando coerenti le variazioni motivate dallo stato di emergenza sanitaria.

Il programma annuale è ammesso a contributo solo se valutato coerente con il progetto triennale. La Commissione propone il contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili”

Dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

“Per l'annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19, e dell'eventuale evolversi dell'emergenza sanitaria, i soggetti assegnatari del contributo ad esito delle risultanze della Commissione di valutazione, possono presentare, **entro e non oltre il termine del 30 settembre 2020**, un'istanza di variazione dei programmi di attività e del bilancio preventivo 2020, motivata dalle suddette misure.

L'istanza (allegato H) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, dovrà contenere i documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed essere presentata con le medesime modalità sopra indicate.

Nel caso di rigetto della variazione presentata, si attua quanto disposto all'art. 15 del presente avviso in merito alle variazioni non autorizzate.

Resta salvo, comunque, quanto disposto al successivo art. 17bis in merito alle clausole di salvaguardia”.

- Articolo 13 Modalità di erogazione del contributo

Dopo la lettera b.1 è inserita la seguente:

“b.1bis nel caso di attività svolte da remoto, presentazione delle relative registrazioni mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (in streaming, digitale, laboratori online ecc.)”.

- Articolo 14 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

Dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:

“In deroga a quanto sopra esposto, per l'annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19, le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31 marzo 2021”.

- Articolo 15 Modalità di rendicontazione, riduzioni, decadenze, revoche e rinunce

Al primo comma le parole “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2021”.

Al secondo comma:

dopo le parole “allegato E” sono inserite le seguenti “(per l'annualità 2020 allegato E1);

dopo la parola “concesso” è inserito il seguente periodo:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l'annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19, potrà essere ammessa a rendiconto una riduzione non superiore al 30% della soglia minima del costo complessivo del progetto stabilita all'art. 6, qualora tale riduzione sia imputabile agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria. Il superamento di tale riduzione percentuale comporterà la decadenza del beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso”.

Dopo le parole “già erogato” è inserito il seguente periodo:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l'annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19, potranno essere ammesse a rendiconto attività di residenza che, a causa dell'adozione delle suddette misure, abbiano avuto una riduzione superiore al 50% del requisito minimo di giornate di residenza pari a 15 giornate per ciascun periodo di residenza relativo ai tre diversi artisti o compagnie ospitate stabilito all' art. 5”.

Al terzo comma dopo le parole “da altre fonti private o pubbliche” è inserito il seguente periodo:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l'annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19, il contributo pubblico (statale e regionale) liquidabile, permanendo il limite non superabile del deficit esposto in bilancio, non potrà comunque essere superiore al 90% dei costi ammissibili

regolarmente rendicontati Il restante 10% dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre fonti private o pubbliche”.

Al quinto comma, dopo le parole “già versate” è inserito il seguente periodo:

“ In deroga a quanto sopra espresso, per l’annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, fermo restando i limiti in precedenza indicati e la possibilità di riduzione sino al 30% del requisito relativo alla soglia minima del costo complessivo di progetto stabilita all’art.6, l’importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 30% rispetto al bilancio preventivo, fermo restando il rispetto delle percentuali massime di finanziamento in precedenza indicate. In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 60% tra i dati dei bilanci preventivo e consuntivo, o in caso di documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, l’Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca integrale del contributo concesso con il recupero delle somme eventualmente già versate”.

- Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

“Art. 17 bis Clausola di salvaguardia

“Il MiBACT e le Regioni e Province autonome aderenti all’Accordo di Programma interregionale triennale (2018-2021), in relazione alla situazione che potrà determinarsi in seguito all’eventuale evolversi dell’emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento adottate, entro il 30 settembre 2020 potranno valutare di disporre ulteriori integrazioni o modifiche a quanto stabilito dall’Accordo e nel documento integrativo per l’annualità 2020 di cui alla D.G.R 397/2020, alle quali l’Amministrazione darà seguito con l’adozione dei relativi atti conseguenti”.

DETERMINA

- o di procedere, in attuazione della DGR 397/2020, alle seguenti deroghe, per la terza annualità (2020) dei progetti triennali di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, alle disposizioni previste dall’Avviso (Determinazione dirigenziale n. G07496/2018), motivate dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID 19:
- Articolo 5 Interventi ammissibili
Al termine del secondo comma è inserito il seguente periodo:
“Tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, il **progetto dell’annualità 2020 si potrà sviluppare anche fino alla data del 31 marzo 2021.**”

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il programma di attività da realizzare deve essere svolto entro e non oltre il 31 dicembre per l’annualità 2018. Per l’annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e

locali connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19, il programma di attività potrà protrarsi nel 2021 ed essere svolto entro e non oltre la data del 31 marzo 2021; i costi evidenziati nella rendicontazione potranno essere imputabili ad attività realizzate fino a tale data”.

Dopo il quinto comma è inserito il periodo:

“Per l'annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19, nel programma dei progetti di residenza saranno eleggibili anche attività che gli artisti potranno realizzare non in presenza o con modalità alternative, ad esempio progettualità e tutoraggi svolti online utilizzando differenti canali multimediali, digitale, tramite web, streaming, canali social etc... anche con una possibile estensione al 31 marzo 2021. Le attività programmate da remoto dovranno essere registrate, utilizzando le nuove tecnologie a disposizione (in streaming, digitale, laboratori online ecc.) e, nel caso di attività di coinvolgimento territoriale (prove aperte, spettacoli, laboratori) dovranno anche essere fruibili al pubblico con le medesime modalità digitali. Le registrazioni dovranno essere fornite all'amministrazione a rendiconto dell'attività.”

- Articolo 6 Spese ammissibili

Dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l'annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19, saranno ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa (direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, riferite all'arco temporale del programma) nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell'allegato E1:

A) Quota destinata alla residenza degli artisti per un minimo del 55% delle spese ammissibili articolate in:

- Costi connessi alle attività di tutoraggio e formazione
- Compensi e retribuzioni
- Costi di ospitalità
- Costi tecnico-organizzativi (es. materiali di consumo, noleggio etc...)

Saranno, inoltre riconoscibili costi per interventi di carattere non strutturale volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti ed operatori. Tali spese, in relazione alla loro diversa tipologia, potranno essere imputate ai “costi di ospitalità” o ai “costi tecnico-organizzativi” sopra menzionati.

B) Quota destinata alle azioni sul territorio ed alle attività di promozione fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili articolate in:

- Costi per attività sul territorio coerenti con il progetto di residenza (restituzioni pubbliche lavori in residenza, ospitalità di spettacoli di artisti non in residenza, laboratori)
- Costi di promozione e comunicazione

C) Quota destinata alle spese generali fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili

E' escluso l'acquisto di beni ammortizzabili”

- Articolo 12 Concessione dei contributi per le annualità 2019, 2020

Dopo il nono comma è inserito il seguente:

“Per l’annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19 e della presentazione delle istanze in data antecedente all’attuazione delle suddette misure ai sensi del presente articolo, i soggetti già beneficiari del contributo per le precedenti annualità, nel caso in cui le suddette misure producano oggettivi impedimenti alla piena realizzazione del progetto originario presentato, devono presentare, **entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio**, una comunicazione di aggiornamento dei programmi di attività e del bilancio preventivo presentati con l’istanza, motivata dallo stato di emergenza sanitaria.

Nel bilancio preventivo il contributo pubblico non può comunque superare l’importo richiesto con l’istanza presentata per l’annualità 2020. In ogni caso lo stesso non può superare il 90% dei costi ammissibili e in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

La suddetta comunicazione (allegato A1.a), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante, dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) aggiornamento della scheda del programma annuale di attività (allegato D);
- b) elenco delle modifiche apportate alle singole attività che precisi per ciascuna le specifiche motivazioni derivanti dalle misure di contenimento connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19. (allegato D1);
- c) aggiornamento del bilancio preventivo (allegato E1).

Il programma ed il bilancio annuali dovranno garantire il rispetto dei requisiti di cui agli artt. 5, 6, che ne hanno determinato l’ammissione a valutazione, con le variazioni disposte dalla presente deroga.

La documentazione suddetta deve essere trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it.

La commissione procederà alla valutazione del programma dell’annualità 2020 in base alla sua coerenza con il progetto triennale, considerando coerenti le variazioni motivate dallo stato di emergenza sanitaria.

Il programma annuale è ammesso a contributo solo se valutato coerente con il progetto triennale. La Commissione propone il contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili”

Dopo l’ultimo comma è inserito il seguente:

“Per l’annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, e dell’eventuale evolversi dell’emergenza sanitaria, i soggetti assegnatari del contributo ad esito delle risultanze della Commissione di valutazione, possono presentare, **entro e non oltre il termine del 30 settembre 2020**, un’istanza di variazione dei programmi di attività e del bilancio preventivo 2020, motivata dalle suddette misure.

L’istanza (allegato H) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, dovrà contenere i documenti di cui alle precedenti lettere a), b),c) ed essere presentata con le medesime modalità sopra indicate.

Nel caso di rigetto della variazione presentata, si attua quanto disposto all’art. 15 del presente avviso in merito alle variazioni non autorizzate.

Resta salvo, comunque, quanto disposto al successivo art. 17bis in merito alle clausole di salvaguardia”.

- Articolo 13 Modalità di erogazione del contributo

Dopo la lettera b.1 è inserita la seguente:

“b.1bis nel caso di attività svolte da remoto, presentazione delle relative registrazioni mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie (in streaming, digitale, laboratori online ecc.)”.

- Articolo 14 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

Dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente:

“In deroga a quanto sopra esposto, per l’annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31 marzo 2021”.

- Articolo 15 Modalità di rendicontazione, riduzioni, decadenze, revoche e rinunce

Al primo comma le parole “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2021”.

Al secondo comma:

dopo le parole “allegato E” sono inserite le seguenti “(per l’annualità 2020 allegato E1); dopo la parola “concesso” è inserito il seguente periodo:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l’annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, potrà essere ammessa a rendiconto una riduzione non superiore al 30% della soglia minima del costo complessivo del progetto stabilita all’art. 6, qualora tale riduzione sia imputabile agli effetti delle misure adottate in seguito all’emergenza sanitaria. Il superamento di tale riduzione percentuale comporterà la decadenza del beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso”.

Dopo le parole “già erogato” è inserito il seguente periodo:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l’annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, potranno essere ammesse a rendiconto attività di residenza che, a causa dell’adozione delle suddette misure, abbiano avuto una riduzione superiore al 50% del requisito minimo di giornate di residenza pari a 15 giornate per ciascun periodo di residenza relativo ai tre diversi artisti o compagnie ospitate stabilito all' art. 5”.

Al terzo comma dopo le parole “da altre fonti private o pubbliche” è inserito il seguente periodo:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l’annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, il contributo pubblico (statale e regionale) liquidabile, permanendo il limite non superabile del deficit esposto in bilancio, non potrà comunque essere superiore al 90% dei costi ammissibili regolarmente rendicontati Il restante 10% dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre fonti private o pubbliche”.

Al quinto comma, dopo le parole “già versate” è inserito il seguente periodo:

“ In deroga a quanto sopra espresso, per l’annualità 2020, tenuto conto delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, fermo restando i limiti in precedenza indicati e la possibilità di riduzione sino al 30% del requisito relativo alla soglia minima del costo complessivo di progetto stabilita all’art.6, l’importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 30% rispetto al bilancio

preventivo, fermo restando il rispetto delle percentuali massime di finanziamento in precedenza indicate. In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 60% tra i dati dei bilanci preventivo e consuntivo, o in caso di documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, l'Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca integrale del contributo concesso con il recupero delle somme eventualmente già versate”.

- Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

“Art. 17 bis Clausola di salvaguardia

“Il MiBACT e le Regioni e Province autonome aderenti all'Accordo di Programma interregionale triennale (2018-2021), in relazione alla situazione che potrà determinarsi in seguito all'eventuale evolversi dell'emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento adottate, entro il 30 settembre 2020 potranno valutare di disporre ulteriori integrazioni o modifiche a quanto stabilito dall'Accordo e nel documento integrativo per l'annualità 2020 di cui alla D.G.R 397/2020, alle quali l'Amministrazione darà seguito con l'adozione dei relativi atti conseguenti”.

- o di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Miriam Cipriani